

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita

(2011/835/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 3 gennaio 2011 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa a presunte pratiche di dumping riguardanti taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita (i «paesi interessati»), causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (2) La denuncia è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) (il «denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di taluni tipi di polietilene tereftalato a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (4) Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ il 16 febbraio 2011, un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione europea di determinati tipi di PET originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita.

- (5) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di PET originari dei paesi interessati ⁽³⁾.

- (6) La Commissione ha inviato questionari all'industria dell'Unione, ai produttori/esportatori dei paesi interessati, agli importatori, alle associazioni notoriamente interessate e alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (7) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (8) Con lettera del 12 ottobre 2011 indirizzata alla Commissione, il CPME ha formalmente ritirato la denuncia.
- (9) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (10) A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.
- (11) Talune parti interessate hanno manifestato il loro sostegno alla chiusura del procedimento. Altre parti interessate, pur sostenendo la chiusura del procedimento, hanno chiesto che venissero loro comunicate le conclusioni dell'inchiesta.
- (12) Al riguardo si osserva che la Commissione non è giunta a una conclusione in merito ai risultati ottenuti e non è quindi in grado di comunicare informazioni rilevate prima del ritiro della denuncia.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU C 49 del 16.2.2011, pag. 16.⁽³⁾ GU C 49 del 16.2.2011, pag. 21.

(13) In considerazione di quanto finora esposto, si conclude che non vi sono motivi validi e convincenti per non concludere il procedimento.

pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Oman e dell'Arabia Saudita.

(14) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita deve essere chiuso,

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
